

**Aspetti sanzionatori del  
Testo Unico del Vino  
e innovazioni rispetto alle norme precedenti**

***Oreste Gerini***

---

**27 ottobre 2017**

## *L'attività complessiva dell'ICQRF nel 2016*

Attività di controllo	2016
Controlli (n.)	38.756
Operatori controllati (n.)	25.190
Operatori irregolari (%)	27,4
Prodotti controllati (n.)	53.427
Prodotti irregolari (%)	17,4
Campioni analizzati (n.)	9.554
Campioni irregolari (%)	9,4

Risultati operativi	2016
Sequestri (n.)	471
Valore dei sequestri (€)	13.636.862
Quantità prodotti sequestrati (t.)	13.241
Notizie di reato (n.)	311
Contestazioni amministrative (n.)	4.096
Diffide (n.)	3.527

## *Focus prodotti a DO: Anno 2016*

	SETTORE VITIVINICOLO	VINI DOCG – DOC - IGT
<b>Attività ispettiva</b>		
Controlli (n.)	13.340	6.453
Operatori controllati (n.)	8.546	5.597
Prodotti controllati (n.)	19.191	10.273
Prodotti irregolari (%)	25,4	23,6
<b>Attività analitica</b>		
Campioni analizzati (n.)	2.416	1.155
Campioni irregolari (%)	8,2	6,5
<b>Risultati operativi</b>		
Notizie di reato (n.)	92	49
Contestazioni amministrative (n.)	1.861	880
Diffide (n.)	1.758	555

**Legge 12 dicembre 2016, n. 238**

**Disciplina organica della coltivazione della vite e  
della produzione e del commercio del vino**

**Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28/12/2016**

**Entrata in vigore il 12 gennaio 2017**

# Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino

## **Finalità:**

riunire in un unico testo le numerose disposizioni nazionali riguardanti la produzione e la commercializzazione dei vini.

## **ovvero:**

riorganizzare il settore vitivinicolo

- modificando degli adempimenti cui sono tenute le imprese;
- adeguando il coordinamento e controllo svolti dalle Autorità pubbliche secondo criteri di semplificazione, corresponsabilizzazione degli operatori, razionalizzazione dei controlli.

## Testi abrogati

- a) il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260;*
- b) la legge 20 febbraio 2006, n. 82, (ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 11 e all'articolo 16, comma 3, che restano in vigore per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del DDL);*
- c) il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;*
- d) il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.*

# SANZIONI

Le norme sanzionatorie previste dalle predette disposizioni sono state abrogate dall'Art. 91 del T.U. e riunite nella legge al titolo IV – Sistema sanzionatorio - .

Gli art. dal n. 69 al n. 85 sono interamente dedicati all'attività sanzionatoria.

**L'articolo 83, comma 1** dispone che la potestà di irrogare le sanzioni previste dal T.U. è **attribuita all'ICQRF**, eccezion fatta per le sanzioni previste dall'art. 69, commi da 1 a 6 e comma 8, di competenza delle Regioni (divieto di impianti vigneti, difformità superficie, ecc.).

## **Titolo VII: SISTEMA SANZIONATORIO**

### CAPO I: Violazioni in materia di produzione e commercializzazione

ART 69 : Violazioni in materia di potenziale vitivinicolo

ART 70 : Violazioni in materia di vinificazione e distillazione

ART 71 : Prodotti non consentiti

ART 72 : Sanzioni per la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati

ART 73 : Altre sanzioni

### CAPO II: Violazioni in materia di etichettatura e presentazione

ART 74 : Violazioni in materia di designazione e di presentazione

ART 75 : Violazioni in materia di concorsi enologici

### CAPO III: SANZIONE PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PRODUZIONE E SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ACETI

ART 76 : Sanzioni per violazione delle disposizioni sulla produzione e sulla commercializzazione degli aceti



## CAPO IV: VIOLAZIONE IN MATERIA DI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTROLLI

ART 77 : Impedimenti all'attività degli agenti preposti alla vigilanza

ART 78 : Violazioni in materia di dichiarazioni, documenti e registri

ART 79 : Piano dei controlli

ART 80 : Inadempienza dell'organismo di controllo

ART 81 : Tutela dei consorzi incaricati sei controlli

ART 82 : Inadempienze dei consorzi di tutela

## CAPO V: DISPOSIZIONI COMUNI

ART 83 : Competenza all'irrogazione delle sanzioni

ART 84 : Chiusura degli stabilimenti

ART 85 : Ravvedimento operoso

# Le novità

## **Ravvedimento Operoso (art. 85 del T.U.).**

**E' introdotto l'istituto del ravvedimento operoso per alcune fattispecie riguardanti le comunicazioni e le dichiarazioni da effettuarsi da parte degli operatori del settore.**

La *ratio* dell'istituto, finora applicato limitatamente al settore tributario, è quella di determinare effetti deflattivi del contenzioso in materia, **consentendo agli operatori di regolarizzare spontaneamente errori/omissioni, prima che venga avviata l'attività di accertamento** degli organi preposti, mediante il versamento di una sanzione pecuniaria di importo sensibilmente ridotto rispetto a quello edittale.

## Ravvedimento Operoso

**Il ravvedimento operoso implica sostanzialmente la sussistenza di due presupposti fondamentali:**

- deve trattarsi **esclusivamente** di una delle violazioni previste dalle disposizioni indicate dal comma 1 dell'art. 85 del T.U. (comunicazioni e/o dichiarazioni che gli operatori devono effettuare);
- non deve essere stata iniziata, da parte degli organi di controllo, alcuna **attività di verifica/accertamento/ispezione/accesso** a carico dell'operatore interessato, né deve esser stato redatto verbale di accertamento di irregolarità/contestazione nei suoi confronti.

## Ravvedimento Operoso

Con il **Ravvedimento operoso** il legislatore viene incontro a quegli operatori che, una volta accortisi di aver commesso errori o omissioni relativi all'applicazione delle **norme indicate dall'art. 85**, possono spontaneamente effettuare il pagamento di una sanzione pecuniaria ridotta rispetto a quella prevista dalla norma di riferimento, purché il versamento dell'importo avvenga entro il primo giorno lavorativo successivo all'avvenuta regolarizzazione e sia poi comunicato all'Ufficio ICQRF territorialmente competente – a mezzo di PEC o di altri strumenti legalmente riconosciuti – entro i successivi 3 giorni lavorativi.

## Ravvedimento Operoso: Norme violate 1

sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 73, comma 12, per mancata comunicazione all'Ufficio territoriale ICQRF competente:

✓ **Sanzione da 100 a 1000 euro**

- a) dell'**istituzione di centri di raccolta temporanei** fuori fabbrica da parte delle distillerie e degli utilizzatori di sottoprodotti della trasformazione dei prodotti vitivinicoli a scopo energetico (art. 13, comma 3);
- b) entro il quinto giorno antecedente l'inizio delle operazioni, della preparazione di **mosti** di uve fresche **mutizzati con alcol**, di **vini liquorosi**, di prodotti vitivinicoli **aromatizzati** e di **vini spumanti** nonché la preparazione delle bevande spiritose in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso l'impiego di saccarosio, dell'acquavite di vino, dell'alcol (art. 14, comma 1);
- c) delle **fermentazioni e rifermentazioni**, consentite dai disciplinari DOP e IGP, non effettuate nel periodo consentito (1° agosto – 31 dicembre) (art. 10, comma 3);
- d) della produzione del **mosto cotto**, almeno 5 giorni prima dell'inizio attività (art. 12, comma 2);
- g) detenzione di **vinacce destinate ad usi diversi** della distillazione, compresa la produzione di produzione enocianina prevista (art. 13, comma 4).

## **Ravvedimento Operoso: Norme violate 2**

**sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 76, comma 5, per mancata comunicazione all'Ufficio territoriale ICQRF competente:**

- ✓ Sanzione da 600 a 3000 euro

Gli acetifici con produzione annua superiore a 20 ettolitri e i depositi di aceto allo stato sfuso sono soggetti a trasmettere la planimetria dei locali dello stabilimento e delle relative pertinenze specificando **l'ubicazione dei singoli recipienti** (art. 50, comma 3).

**sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 78:**

**Violazioni in materia di dichiarazioni, documenti e registri**

## Le novità

**E' stata modificata la norma in tema di  
inadempienze delle strutture di controllo  
(art. 80 del T.U. – ex art. 25 del D. Lgs. n. 61/2010).**

Nelle precedenti formulazioni sanzionatorie la responsabilità prevista era a carico **della struttura/persona giuridica**.

Con le nuove disposizioni normative, in linea con le disposizioni generali in tema di responsabilità per fatto illecito, è stata introdotta la responsabilità **dei soggetti/persone fisiche** che rivestano all'interno della struttura funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, anche di singole unità operative dotate di autonomia funzionale.

La struttura di controllo – in persona del legale rappresentante *pro-tempore* – sarà chiamata a rispondere in via solidale della violazione.

Sanzione da 3.000 a 30.000 euro.

## Le novità

**Salvo che il fatto costituisca reato,...**

E' da intendere sempre come **clausola di riserva**.

In virtù di tale clausola, le due norme, penale e amministrativa, si trovano in rapporto di sussidiarietà e non di specialità.

Ciò implica che potrà ritenersi integrato l'illecito amministrativo solo laddove il fatto materiale non presenti gli elementi costitutivi del reato.

Si tratta, in altri termini, di una **valvola normativa che, di fatto, consente di applicare sanzioni di natura penale**, come, ad esempio, quelle previste dall'art. 515 c.p. relativo alla frode commerciale che punisce la vendita di una cosa per un'altra in termini di qualità, natura, provenienza, origine ecc..



## Violazioni in materia di vinificazione e distillazione: ART 70

Salvo che il fatto non costituisca reato:

Mancato rispetto dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale nella **preparazione dei mosti e vini e prodotti vitivinicoli**

✓ comma 1: euro 300,00 a euro 3.000,00 (arrotondamento della D. Lgs 260/2000 che prevedeva da 309 a 3.098 euro).

Divieto di **introduzione di uve da tavola** all'interno di stabilimenti destinati alla vinificazione di uve da vino.

✓ comma 2: da 1.000 euro a 10.000 euro - **chiusura impianto da 2 mesi a 1 anno** in caso di reiterazione sanzione da euro 5.000,00 a euro 40.000,00 e **chiusura impianto da 6 mesi a 3 anni** .

(**aumento !** D. Lgs 260/2000 da euro 516,00 a euro 5.164,00 - chiusura impianto da 2 mesi a 4 mesi – per reintegrazione sanzione da euro 2.582,00 a euro 30.987,00 e chiusura impianto da 6 mesi a 1 anno).

## Violazioni in materia di vinificazione e distillazione: ART 70

Vinificazione di **uve non appartenenti a varietà classificate come uve da vino** per la provincia o regione in cui sono state raccolte

- ✓ comma 3: da 250 euro a 2.500,00 euro
- ✓ in caso di reiterazione dell'illecito si applica da euro 1.500,00 a euro 15.000,00
- ✓ per infrazioni relative a quantitativi inferiori a 10 ettolitri la sanzione pari a euro 150,00

(**aumento !** D. Lgs 260/2000 da euro 258,00 a euro 2.582,00).

## Violazioni in materia di vinificazione e distillazione: ART 70

Salvo che il fatto non costituisca reato:

Divieto di **detenere, porre in vendita o somministrare mosti o vini** elaborati utilizzando **uve difformi** da quelle che figurano classificate come uve da vino

✓ comma 4: euro 50 per hl o frazione di hl, ma non inferiore a euro 1.000,00

**La disposizione del COMMA 4.... NOVITA' !**

**Non soggiace** alla sanzione amministrativa chi pone in vendita al dettaglio o somministra mosti o vini ottenuti utilizzando uve non classificate, contenuti in recipienti debitamente confezionati ed etichettati da terzi o in forma sfusa, che sono stati forniti con documenti dai quali non si può desumere la reale natura del prodotto.

## Violazioni in materia di vinificazione e distillazione: ART 70

Salvo che il fatto non costituisca reato:

Violazione al **divieto di sovrappressione delle uve**, di pressatura delle fecce e violazione dell'obbligo di consegna alla distillazione dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione

✓ comma 5 primo periodo : da euro 15,00 a euro 75,00 per 100 chilogrammi.

Violazione del **divieto di rifermentazione delle vinacce** per scopi diversi dalla distillazione

✓ comma 5 secondo periodo: da euro 45,00 a euro 250,00 per 100 chilogrammi di prodotto e comunque non inferiore a euro 250,00 reiterazione si raddoppia e si applica la **chiusura** temporanea dell'impianto da tre mesi ad un anno.

## Violazioni in materia di vinificazione e distillazione: ART 70

Salvo che il fatto non costituisca reato:

Violazione dell'obbligo di consegna ai distillatori del **vino e dell'alcol contenuto nei sottoprodotti** nel rispetto delle percentuali stabilite dalla normativa nazionale

- ✓ comma 5 terzo periodo: euro 50,00 per hl o frazione di hl
- ✓ è sempre disposto l'invio alla distilleria o all'acetificio del vino non consegnato, previa denaturazione.

Mancata o ritardata comunicazione per il **ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione** ai sensi della normativa nazionale

- ✓ comma 5 quarto periodo: euro 150,00.

## Violazioni in materia di vinificazione e distillazione: ART 70

Salvo che il fatto non costituisca reato:

Violazione all'obbligo di consegna alla distillazione dei prodotti vitivinicoli e divieto di rifermentazione delle vinacce derivanti da **superfici abusivamente piantate** a decorrere dal 1° settembre 1998 con uve classificate come uve da vino  
✓ comma 6: euro 50 per hl o frazione di hl.

Trasgressione alle prescrizioni, divieti e limiti in **materia di pratiche e trattamenti enologici** stabiliti da Reg. UE e dalla normativa nazionale:  
✓ comma 7 primo periodo: da 7.500,00 euro a euro 45.000,00.

## Violazioni in materia di vinificazione e distillazione: ART 70

Salvo che il fatto non costituisca reato:

Violazione al **divieto di immissione al consumo umano** diretto di prodotti vitivinicoli **non ammessi** a tale consumo:

- ✓ comma 7 secondo periodo: da 7.500,00 euro a euro 45.000,00
- ✓ Qualora il fatto si riferisca a variazioni **non superiori al 10%** dei limiti previsti, all'inosservanza dell'obbligo di presentazione delle dichiarazioni all'autorità competente o l'omessa annotazione di operazioni nei registri di cantina o nei documenti commerciali si applica la sanzione dell'art. 76 comma 4 da euro 600,00 a euro 3.000,00

Violazione in materia di **aggiunta** delle **sostanze** rivelatrici nei vini destinati alla **distillazione**

- ✓ comma 8: da euro 100,00 a euro 5.000,00 in caso di **omessa** aggiunta euro 5.000,00 (uguale)

## Violazioni in materia di vinificazione e distillazione: ART 70

Salvo che il fatto non costituisca reato:

✓ Violazione prescrizioni in materia di elaborazione e commercializzazione dei vini

**spumanti e vini frizzanti** - comma 9: da euro 500,00 a euro 9.000,00 (**diminuita nel max** rispetto al D. Lgs. 260/00 da 300,00 a euro 30.000,00);

**vini liquorosi** - comma 10: da euro 500,00 a euro 10.000,00 (**diminuita nel max** rispetto al D. Lgs. 260/00 : 200,00 a euro 20.000,00);

**vitivinicoli aromatizzati** - comma 11: da euro 500,00 a euro 5.000,00 (**diminuita nel max** rispetto al D. Lgs. 260/00 da 100,00 a euro 10.000,00);



## **Prodotti non consentiti: ART 71**

Violazioni al divieto di utilizzare nelle operazioni di vinificazione e/o manipolazione

**prodotti nocivi o sostanze organiche o inorganiche** non consentite

- ✓ comma 1: sanzione da euro 500,00 per hl di prodotto sofisticato, ma non inferiore a 5.000,00 (uguale con legge 82/2006).

**Alcol, zuccheri o materie zuccherine o fermentate** diverse da quelle provenienti dall'uva da vino

- ✓ comma 2: sanzione da euro 250,00 per hl di prodotto sofisticato (uguale con legge 82/2006).

**Responsabilità del tecnico** di cantina in materia di operazioni e manipolazioni vietate di cui all'art. 71 comma 1 e 2 del T.U.

- ✓ comma 4: **UGUALE SANZIONE.**

## Prodotti non consentiti: ART 71

Violazione al divieto di utilizzo di **zucchero e sostanze zuccherine** relativo a piccole quantità di prodotti vitivinicoli inferiori 10% della produzione vitivinicola della campagna precedente e non superiore a 500 hl di prodotto trattato nel corso della stessa campagna e utilizzato per aumentare il titolo alcolometrico, nel limite di 1,5% vol., senza utilizzo di altre sostanze non consentite

- ✓ comma 3: euro 75,00 per hl di prodotto (Con legge 82/2006 500 €/hl ma minimo non inferiore a 5.000,00).

## **Sanzioni per la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati: ART 72**

Divieto di detenzione prodotti vitivinicoli **non giustificati**

- ✓ comma 1: sanzione da euro 90,00 per hl o frazione di hl eccedente (**aumentato!** Con legge 82/2006: euro 25,00 per q.le eccedente. In caso di reiterazione specifica chiusura stabilimento da 1 a 18 mesi).

Divieto di detenzione prodotti vitivinicoli **non giustificati IGT DOC DOCG**

- ✓ comma 2: IGT euro 135, DOC euro 180, DOCG euro 270 per **hl** o frazione di hl eccedenza. Se il quantitativo è inferiore a 10 hl la sanzione è di euro 45,00 per hl. Obbligo di distillazione o altra destinazione previa denaturazione di un quantitativo corrispondente per qualità e quantità alle eccedenze riscontrate (grande adeguamento per le **IGT**, infatti legge 82/2006: IGT euro 50,00 per **q.le**, DOC euro 100 per q.le, DOCG euro 250 per q.le eccedente. In caso di reiterazione specifica chiusura stabilimento da 1 a 18 mesi).

## Sanzioni per la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati: ART 72

Detenzione prodotti vitivinicoli **non giustificati** commesso entro il periodo delle fermentazioni e riguarda prodotti ottenuti dalla stessa **azienda**

- ✓ comma 3: euro 45,00 per hl o frazione di hl eccedente (**aumentato!** Con legge 82/2006: euro 12,50 per q.le ).

## Altre sanzioni: ART 73

(uguali con legge 82/2006)

Detenzione **anidride carbonica** in violazione alle norme vigenti

✓ comma 1 lett. A) :da euro 600 euro a 15.000 euro.

Produzione e detenzione vini **spumanti**, vini spumanti di qualità vini spumanti di qualità di tipo aromatico e vini spumanti gassificati in violazione alle norme vigenti

✓ comma 1 lett. B) :da euro 600,00 euro a 15.000 euro.

Produzione e detenzione vini **frizzanti** in violazione alle norme vigenti

✓ comma 1 lett. C) :da euro 600,00 euro a 15.000 euro (**novità**).

## Altre sanzioni: ART 73

(uguali con legge 82/2006)

Produzione di **mosto cotto** in violazione alle norme vigenti

✓ comma 2 lett. A) :da euro 300,00 euro a 3.000,00.

Divieto di detenzione nelle cantine di mosti con titolo **alcolometrico** inferiore a 8% vol e vinificazione di tali mosti

✓ comma 2 lett. B) :da euro 300,00 euro a 3.000,00.

Divieto di effettuazione di **fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito**

✓ comma 2 lett. C) :da euro 300,00 euro a 3.000,00 .

## Altre sanzioni: ART 73

(uguali con legge 82/2006)

Divieto di effettuare operazioni di **aumento titolo alcolometrico** volumico naturale e di **acidificazione** in violazione alle norme vigenti

✓ comma 2 lett. D) :da euro 300,00 euro a 3.000,00.

**Detenzione** in cantina nonché nei locali annessi e intercomunicanti anche attraverso cortili di **sostanze vietate** di cui all'art. 15 del T.U.

✓ comma 3: da euro 6.000,00 euro a 60.000,00.

Vendita, somministrazione o commercio di **mosti e vini** in violazione all'art. 25 comma 3 del T.U. **senza** procedere alla **denaturazione** ed alla distillazione

✓ comma 4: euro 105,00 per hl o frazione di hl, ma non inferiore a euro 600,00.

## Altre sanzioni: ART 73

(uguali con legge 82/2006)

**Detenzione** vino di cui all'art. 24 comma 7 ( acidità volatile) del T.U. **senza procedere** alla denaturazione e chiunque cede o spedisce il prodotto **denaturato** nonché vini nei quali è in corso la **fermentazione acetica** in stabilimenti diversi degli acetifici o distillerie

✓ comma 5 lett. A): da euro 600,00 euro a 3.000,00.

Adozione di un **sistema di chiusura dei recipienti** di capacità inferiore a 60 litri in violazione alle norme vigenti

✓ comma 5 lett. B): da euro 600,00 euro a 3.000,00.



## Altre sanzioni: ART 73

(uguali con legge 82/2006)

Detenzione **vinacce** negli stabilimento enologici al di **fuori del periodo vendemmiale** stabilito ai sensi dell'art. 13 comma 1 del T.U.

✓ comma 5 lett. C): da euro 600,00 euro a 3.000,00.

Istituzione di centri di raccolta fuori fabbrica in violazione alle disposizioni di cui all'art. 13 comma 3 primo periodo del T.U.

✓ comma 5 lett. D): da euro 600,00 euro a 3.000,00.

## Altre sanzioni: ART 73

Elaborazione di **vinello** in difformità alle disposizioni di cui all'art. 13 comma del T.U

✓ comma 5 lett. E): da euro 600,00 euro a 3.000,00 (uguali con legge 82/2006).

Obbligo di **denaturare** le **fecce** di vino prima che siano estratte dalle cantine con la sostanza rivelatrice

✓ comma 7: da euro 100,00 euro a 2.500,00 – sanzione ridotta della metà se trattasi di quantitativi inferiori a 2 tonnellate (**diminuito il max** della legge 82/2006: da 100 a 5.000 euro).

Cantine o stabilimenti enologici che *non presentano* **planimetria**.

✓ comma 8: da euro 300,00 euro a 1.500,00 – sanzione ridotta da euro 50,00 a euro 500,00 se la capacità non denunciata è inferiore a 300 hl ( **legge 82/2006: da euro 100,00 euro a 5.000,00**).

**N.B.** non previsto ravvedimento operoso invece previsto per la planimetria acetifici!

## Altre sanzioni: ART 73

### Comma 6

Le disposizioni e le sanzioni degli **Articoli n. 24** (*Detenzione dei prodotti vitivinicoli a scopo di commercio e divieti*), e **25** (*Divieto di vendita e di somministrazione*) non si applicano al commerciante che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i prodotti di cui al T.U. in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza delle violazioni o che le confezioni originali presentino segni di alterazione.

✓ non sanzionabile: novità

## Altre sanzioni: ART 73

Detenzione a scopo di commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che hanno subito **trattamenti e aggiunte non consentiti** o che provengono da **varietà di vite non iscritte come uva da vino** nel registro nazionale delle varietà di vite, nonché che dall'**analisi organolettica o chimica o microbiologica** risultano **alterati** (anche per presenza di Br, Cl, Fl, alcol metilico in quantità superiore a 350 mg/litro per i vini rossi e a 250 mg/litro per i vini bianchi e rosati).

- ✓ comma 9: da euro 1.500,00 euro a 15.000,00 (legge 82/2006: euro 105,00 per hl o frazione di hl, ma non inferiore a euro 600,00. **AUMENTO!**).

Detenzione nelle cantine, negli stabilimenti, nei magazzini nonché nei locali intercomunicanti, di **prodotti ad uso enologico non consentiti**

- ✓ comma 10: da euro 5.000,00 euro a 10.000,00 (legge 82/2006: da euro 5.000,00 euro a 25.000,00).

## Altre sanzioni: ART 73

Omissa comunicazione degli utilizzatori di sottoprodotti per uso energetico

✓ comma 12 lett. A): da euro 100,00 euro a 1.000,00 (**nuova sanzione**) .

Omesse comunicazioni relative a lavorazioni di **mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di vini spumanti**

✓ comma 12 lett. B): da euro 100,00 euro a 1.000,00.

Omissa comunicazione concernente le **fermentazioni e rifermentazioni** effettuate fuori dal periodo consentito

✓ comma 12 lett. C): da euro 100,00 euro a 1.000,00.

## Altre sanzioni: ART 73

Omessa comunicazione per la produzione di **mosto cotto**

- ✓ comma 12 lett. D): da euro 100,00 euro a 1.000,00 (**diminuzione!** legge 82/2006: da euro 300,00 euro a 3.000,00).

**Mancata denaturazione** di vino con **acidità volatile** superiore ai limiti e mancata annotazione

- ✓ comma 12 lett. E): da euro 100,00 euro a 1.000,00 (**diminuzione!** della legge 82/2006: da euro 300,00 euro a 3.000,00).

**Mancato avvio alla distilleria** o ove previsto agli usi alternativi le **vinacce e fecce** in violazione all'art. 13 comma 2 del T.U

- ✓ comma 12 lett. F): da euro 100,00 euro a 1.000,00.

## **Altre sanzioni: ART 73**

(uguali con legge 82/2006)

Mancata o ritardata comunicazione della **detenzione di vinacce oltre il termine stabilito**

✓ comma 12 lett. G): da euro 100,00 euro a 1.000,00.

**Comma 13:** chiunque non indica nell'etichetta dei prodotti vitivinicoli la **designazione dell'origine** o indica la designazione dell'origine difformemente da quanto previsto dall'**articolo 55 del regolamento (CE) n. 607/2009** della Commissione, ovvero riporta segni, figure o illustrazioni in sostituzione della designazione dell'origine o che possono evocare un'origine geografica diversa da quella indicata, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di **una somma da euro 3.000 a euro 18.000**.

## Violazioni in materia di designazione e di presentazione: ART 74

Detenzione o vendita di prodotti vitivinicoli in violazione delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di designazione e presentazione

✓ comma 1: da 250 euro a 5.000 euro.

Produzione/vendita/distribuzione vini a DO o IG che non rispettano i requisiti previsti dal disciplinare di produzione

✓ comma 2: da 2.000 euro a 20.000 euro

✓ se il quantitativo di prodotto oggetto di irregolarità è superiore a 100 ettolitri, l'importo della sanzione è raddoppiato e comporta anche la pubblicazione, a spese del trasgressore, su due giornali tra i più diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano e uno tecnico.

✓ lievi differenze risultanti dalle analisi rispetto al disciplinare di produzione (da 500 euro a 4.500 euro).



## **Violazioni in materia di designazione e di presentazione: ART 74**

**Usurpazione/imitazione/evocazione della DO – IG /segno distintivo/marchio o utilizzo di indicazioni ingannevoli ovvero utilizzo denominazioni usurpative evocative o mendaci su imballaggi involucri o documenti commerciali**

- ✓ commi 3 e 4: da 2.000 euro a 13.000 euro
  - da 500 euro a 4.500 euro (inosservanza modalità di indicazione previste dal disciplinare)
  - da 200 euro a 1.000 euro (errori formali di etichettatura per difformità di posizione, di dimensione, aggiunta menzioni o specificazioni che non arrecano danno o confusione ai consumatori).

## Violazioni in materia di designazione e di presentazione: ART 74

### Novità

*nel comma 3 in relazione alla usurpazione, imitazione, evocazione della DO, ecc.*

In caso di errori formali di etichettatura per difformità di posizione, di dimensione, per aggiunta di menzioni o specificazioni che **non arrecano confusione o inganno al consumatore** e *non ledono l'immagine della denominazione*, e non implicano errori **formali di informazione** sanzione da *da 200 euro* a 1.000 euro (*anziché da 2.000 euro a 13.000 euro.*).

## Violazioni in materia di designazione e di presentazione: ART 74

Utilizzo indicazioni non consentite/false/ingannevoli sulla confezione, sull'imballaggio, nella pubblicità, nell'informazione ai consumatori o sui documenti ovvero utilizzo contenitori non conformi a quanto prescritto nei disciplinari di produzione che possono indurre in errore **sull'origine** (comprese menzioni geografiche aggiuntive, alle menzioni tradizionali protette, alle sottozone, al vitigno, all'annata e alle altre caratteristiche definite nei disciplinari).

- ✓ comma 5: da 1.000 euro a 10.000 euro
  - anche in ipotesi di menzione nell'etichettatura di medaglie o riconoscimenti di concorsi enologici per partite di prodotti vinicoli non aventi i requisiti;
  - da 100 euro a 500 euro (errori formali etichettatura per difformità di posizione, di dimensione aggiunta menzioni o specificazioni che non arrecano danno o confusione ai consumatori)

## Violazioni in materia di designazione e di presentazione: ART 74

Violazioni delle disposizioni relative alla produzione e commercializzazione dei vini a IGP o DOP designati con la qualificazione “**novello**”.

- ✓ comma 6: da 50 euro a 150 euro per ettolitro o frazione di ettolitro; in ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 250 euro.

Alterazione/contraffazione ovvero acquisto/detenzione/cessione o utilizzo di **contrassegni alterati o contraffatti**

- ✓ comma 7: da 30.000 euro a 100.000 euro.

Immissione al consumo di vini a denominazione protetta **non apponendo** sui recipienti i prescritti **contrassegni**

- ✓ comma 8: da 10.000 euro a 50.000 euro.

## Violazioni in materia di designazione e di presentazione: ART 74

Adozione di una **DO o IG** come **ditta, ragione o denominazione sociale** o in aggiunta ai termini «cantina» «fattoria»

✓ comma 9: da 1.000 euro a 10.000 euro.

**Deroga applicazione sanzioni** sulle violazioni in materia di designazione e presentazione

✓ comma 10: commerciante che vende, pone in vendita o distribuisce vini a DOP o a IGP in confezioni originali, non sanzionabile, salvo ipotesi di concorso.

## Violazioni in materia di designazione e di presentazione: ART 74

Utilizzo riferimento DOP o IGP in **prodotti composti, elaborati o trasformati** in assenza di autorizzazione del Consorzio/Ministero

✓ comma 11: da 3.000 euro a 20.000 euro.

Violazioni in materia di **indicazioni obbligatorie non riferite alla DOP o IGP** e riguardanti esclusivamente **forma e dimensioni del carattere**

✓ comma 13: da 500 euro a 4.500 euro (**novità**).

Vendita in **contenitori** di cui all'art. 47 del T.U.(pulcianella, bottiglia marsala e fiasco toscano) di vini diversi da quelli per i quali tali contenitori sono riservati

✓ comma 14: da 150 euro a 1.500 euro (**novità**).

## Violazioni in materia di designazione e di presentazione: ART 74

Vendita di bevande diverse da quelle indicate dall'articolo 43, comma 2 del T.U. (**sciroppo, succo di uve...**) utilizzando nell'etichettatura, designazione, presentazione e pubblicità della bevanda **denominazioni o raffigurazioni** che richiamano la **vite, l'uva, il mosto o il vino**.

✓ comma 15 da 1.500 euro a 15.000 euro.(**novità**)

Uso della **DO nella ragione o nella denominazione sociale di un'organizzazione** diversa dal Consorzio di tutela incaricato con decreto del Ministro

✓ comma 16: sanzione di 20.000 euro e con la sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della ragione o della denominazione sociale.

## Impedimenti all'attività degli agenti preposti alla vigilanza: ART 77

L'ostacolo o l'impedimento del libero accesso degli agenti preposti alla vigilanza oppure la mancata esibizione della documentazione ufficiale e i registri previsti dalla normativa o impedisce il prelevamento di campioni.

- ✓ comma 1 : da 1.000 euro a 10.000 euro.



## **Violazioni in materia di dichiarazioni, documenti e registri: ART 78**

Mancata presentazione o presentazione in modo difforme della **dichiarazione di raccolta, di produzione e di giacenza**

- ✓ comma 1: da euro 300 a euro 3.000 - Se trattasi di prodotti a DOP o IGP, sanzione minima euro 500,00.

**Dichiarazioni contenenti errori o indicazioni inesatte** non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto o al conseguimento di aiuti UE, nonché dichiarazioni riferite a 0,50 ha e per produzioni inferiori a 100 hl o 10 t.

- ✓ comma 1 secondo periodo: da euro 50 a euro 300.

**Dichiarazioni di vendemmia e di produzione** vitivinicola con **quantitativi maggiori** di quelli effettivamente prodotti (per tutte le tipologie di prodotti dop e non)

- ✓ comma 2: da euro 2.000 a euro 10.000 se il quantitativo irregolare è superiore a 10 t o 100 hl la sanzione è raddoppiata.

## Violazioni in materia di dichiarazioni, documenti e registri: ART 78

**Dichiarazioni di vendemmia, produzione vitivinicola e giacenza presentate in ritardo:**

- ✓ comma 3 primo periodo: 1.000 euro, se il ritardo non supera i 30 giorni, 300 € e se comprende prodotti a DOP e IGP aumento di euro 500.

Violazioni in materia di **documenti di accompagnamento, tenuta dei registri** e della documentazione ufficiale prevista dalla normativa vigente:

- ✓ comma 4 : da euro 500 a euro 15.000  
da euro 150 a euro 4.000 se indicazioni inesatte **non sono essenziali** ai fini della identificazioni del soggetto interessato della quantità e qualità del prodotto e per quantitativi.

## **Inadempienze dell'Organismo di controllo: ART 80**

**Mancata osservanza degli obblighi impartiti dalle competenti autorità pubbliche (disposizioni del piano di controllo e del relativo tariffario)**

- ✓ Comma 1 : da euro 3.000 a euro 30.000 struttura di controllo e amministratore in solido (D.lgs.61/10 da **5.000 euro a 50.000 euro**).

I soggetti indicati ..... che **discriminano tra i soggetti da immettere** o tra quelli immessi nel sistema di controllo della DO o IG controllata, ovvero ostacolano l'esercizio del diritto a tale accesso

- ✓ Comma 3 : da euro **5.000 euro a 50.000 euro**, in solido con l'organismo di controllo (D.lgs.61/10 da **6.000 euro a 60.000 euro**).

## Competenza all'irrogazione delle sanzioni: ART 83

### Pagamento delle sanzioni

*Art. 83, comma 2 - Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni previste dalla presente legge è effettuato presso le competenti tesorerie dello Stato su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Il versamento delle somme dovute per sanzioni a favore delle regioni e delle province autonome è effettuato presso il tesoriere regionale o provinciale .*

Resta consentito il pagamento mediante bonifico bancario o postale.

## CHIUSURA : ART 84

Il prefetto, su proposta del competente ufficio territoriale dell'ICQRF e dopo avere sentito gli interessati, può disporre la chiusura temporanea degli stabilimenti e degli esercizi per un periodo di tempo compreso tra **uno e diciotto mesi**, in caso di reiterata violazione nel quinquennio antecedente di:

- Vinificazione di uve appartenenti a varietà che non siano classificate come varietà di uve da vino nella classificazione delle varietà di viti per la provincia o regione (art. 70, com.3).
- Utilizzo di prodotti con effetti nocivi alla salute o addiziona sostanze organiche o inorganiche non consentite (art. 71, comma 1).
- Impiega alcol, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva da vino (art. 71, comma 2) .
- Detenzione quantitativi di prodotti vitivinicoli a non giustificati dalla documentazione di cantina (art. 72 comma 1 e 3).
- Detenzione nelle cantine, e negli stabilimenti di produzione, compresi i locali di pertinenza e annessi, di prodotti di uso enologico non consentiti compresi reagenti dei laboratori annessi non consentiti (art. 73 comma 10).

*Grazie dell'attenzione*

**Contatti:**

**Oreste Gerini**  
**Direzione Generale PREF**  
**tel . +39 06 4665 6629**

**[o.gerini@politicheagricole.it](mailto:o.gerini@politicheagricole.it)**  
**[pref.segreteria@politicheagricole.it](mailto:pref.segreteria@politicheagricole.it)**